

Oggetto: OPR SUN 31 S.r.l. Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto fotovoltaico denominato “MESOLA 2” situato nel comune di Mesola (FE). INOLTRO INTEGRAZIONI (art. 27-bis D.Lgs. 152/06, art. 18 L.R. 4/18).

Spett.le **ARPAE, Regione Emilia Romagna**,
La seguente nota è redatta per punti al fine di rispondere a tutte le richieste di integrazioni evidenziate dagli enti interessati in fase di controllo progettuale.
Le informazioni di seguito esposte sono state organizzate secondo un ordine specifico al fine di garantire una maggiore chiarezza e comprensione. La struttura ripercorre l’ordine in cui le integrazioni sono state richieste nella nota di ARPAE n. prot. 06/12/2024.1338530.E.

Si precisa che le opere di rete necessarie alla connessione, saranno cedute al Gestore competente.

Elenco integrazioni

1. *PROVINCIA DI FERRARA* 3

i. Richiesta n. 1 3

ii. Richiesta n. 2 4

iii. Richiesta n. 3 6

iv. Richiesta n. 4 7

v. Richiesta n. 5 13

2. *RICHIESTA N. 2* 14

3. *RICHIESTA N. 3* 15

4. *CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA* 16

i. Richiesta n.1 16

ii. Richiesta n. 2 16

5. *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA* 17

i. Richiesta n. 1 17

6. *COMANDO PROVINCIALE VVFF DI FERRARA* 18

i. Richiesta n. 1 18

7. *ARPAE - APA CENTRO SSA UNITA’ CEM* 19

i. Richiesta n. 1 19

8. *RICHIESTA N.8* 20

9. *RICHIESTA N. 9* 21

10. *RICHIESTA n. 10* 22

11. *RICHIESTA n. 11* 23

12. *RICHIESTA N. 12* 24

13. *RICHIESTA N.13* 25

14. *RICHIESTA n. 14* 26

15. *RICHIESTA n. 15* 27

16. *RICHIESTA n. 16* 28

17. *RICHIESTA n. 17* 29

18. *RICHIESTA n. 18* 30

1. PROVINCIA DI FERRARA

i. Richiesta n. 1

Richiesta: Una relazione a firma del Responsabile preposto del Comune di Mesola, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione comunale, attraverso un’analisi di confronto con gli strumenti urbanistici vigenti con esplicitazione degli eventuali contenuti di Variante del progetto proposto, qualora ricorra il caso (Relazione conformità urbanistica).

Integrazione: Si inoltra la nota del proponente RV-FV-ER-37-R17-00 Nota di conformità urbanistica – Proponente.
Si veda la nota del Comune di Mesola “Conferenza dei Servizi art. 14 ter l-241/90 – trasmissione parere” del 8-11-2024, che ritiene l’intervento coerente con la pianificazione urbanistica comunale vigente.

Estratto del documento:

[...]

l'intervento proposto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con pannelli posizionati a terra, denominato “MESOLA 2”, nel Comune di Mesola (FE), località Ariano Ferrarese, presentato dalla ditta OPR SUN 31 Srl, della potenza di 6,29 MW, ricade in area classificata agricola nello strumento urbanistico comunale vigente, P.U.G. approvato in data 28/4/2023 con delibera di C.C. n. 12.

*Considerato pertanto il quadro normativo regionale e nazionale vigente in materia di impianti fotovoltaici con pannelli a terra, **si ritiene che l'intervento proposto risulti coerente con la pianificazione urbanistica comunale vigente (PUG), non necessitando pertanto di variante urbanistica.***

Quanto sopra, fermo restando il rispetto di quanto richiesto dalla normativa in merito alla distanza dell'impianto di progetto da un impianto industriale esistente, nello specifico individuato dalla ditta proponente nel sito posto nel Comune di Codigoro, come si evince dagli elaborati presentati.
[...]

ii. Richiesta n. 2

Richiesta: Una verifica da parte del funzionario preposto del Comune di Codigoro, in merito alla qualificazione dell'insediamento produttivo localizzato a meno di 500 metri dall'impianto fotovoltaico in oggetto.

Integrazione: Si inoltra la nota del proponente RV-FV-ER-37-D22 Relazione area di solar belt – Proponente.
Si faccia riferimento al documento trasmesso dal comune di Codigoro “Contributo Istruttorio” del 29-10-2024 che individua la presenza di impianto produttivo.

Estratto del documento:

[...]

con riferimento al secondo punto, come già anticipato in conferenza dei servizi del 29/10/2024, si precisa che la zona posta in comune di Codigoro, individuata dal proponente come zona a destinazione industriale, nelle tavole di piano del vigente P.S.C (T2) è classificata ambito agricolo, parte di valore naturale e ambientale e parte di rilievo paesaggistico, in cui è stata rilevata la presenza di un impianto produttivo (come si può evincere dalla tavola 07 del Quadro conoscitivo del PSC); tale porzione di ambito agricolo risulta definita dalle Tavole di piano del P.S.C. come “impianti produttivi in territorio rurale” ed è normata dall’art. 5.9 delle N.T.A. dello stesso P.S.C, e dall’art. 4.1.7 del vigente R.U.E.

[...]

Nota dello scrivente:

Tanto premesso, si rileva che, sulla base di quanto previsto dai sopracitati criteri localizzativi, così come modificati dalla recente DAL n. 125/2023, l’area in questione risulta idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L’area interessata dall’intervento, infatti, ricade:

- a) nelle aree considerate come idonee ope legis dall’art. 20, co. 8, lett. c-ter) n. 1 del d.lgs. n. 199/2021, richiamato dall’Allegato I sub B) della DAL n. 28/2010.

Nello specifico, come già precisato, l’impianto fotovoltaico ricadrebbe nell’ambito di un’area classificata come agricola e situata in prossimità (i.e. nel raggio di 500 metri) di una zona a destinazione industriale ricadente nel limitrofo comune di Codigoro (vedasi classificazione comunale). L’area, peraltro, non risulta interessata da coltivazioni certificate e neanche sono trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dimessa la coltivazione certificata (D.A.L. n. 125/2023).¹

- b) in un’area agricola compresa nel buffer di 500 metri dall’azienda Ecotrasp S.r.l. localizzata nel comune di Codigoro. Tale condizione è quindi riferibile all’art. 20, co. 8, lett. c-ter) n. 2 del d.lgs. n. 199/2021. Con particolare riferimento all’azienda Ecotrasp S.r.l. (di seguito, l’“Azienda”) e, in modo specifico, all’edificio situato a 500 metri dall’area di impianto, si rileva che l’Allegato A alla Determinazione Dirigenziale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia – Romagna (“ARPAE”) n. DET-AMB-2020-3755 dell’11 agosto 2020 (la “**Determina Dirigenziale**”) qualifica espressamente l’edificio come un **impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**. Nello specifico, si tratta di un impianto di stoccaggio dei fanghi il quale – secondo quanto previsto dal par. 5.1 della Linea Guida “*Vigilanza sull’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*” dell’ARPA dell’Emilia-Romagna (in allegato) – consiste in “*strutture adibite ad operazioni di messa in riserva dei fanghi aventi caratteristiche idonee per essere utilizzati in agricoltura*”. Pertanto, l’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appare riconducibile sia alla definizione di “impianto” di cui all’art. 268, comma 1 lett. l), del D.lgs. 152/2006, in quanto costituisce un sistema fisso “*destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche*

¹ Integrazione del documento – vedasi punto n. 10 richiesta ARPAE prot. PG/2024/84129 del 08/05/2024.

nell'ambito di un ciclo più ampio" sia alla definizione di stabilimento di cui all'art. 268, comma 1, lett. h), del D.lgs. 152/2006 in quanto si tratta di "luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

Tutto ciò considerato, si ribadisce, pertanto, la compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica e del territorio.

Il progetto, infatti, sulla base di quanto sopra esposto, risulta coerente e compatibile sia con le previsioni urbanistiche provinciali che regionali, sia con le previsioni urbanistiche comunali, le quali, in relazione agli impianti fotovoltaici, si limitano a richiamare la normativa nazionale e regionale in tema di localizzazione degli impianti.

iii. Richiesta n. 3

Richiesta: Qualora ricorra la variante agli strumenti urbanistici comunali, il proponente dovrà trasmettere: Un Rapporto Ambientale ai fini Valsat, ovvero l'attestazione dell'eventuale esclusione dalla Valsat, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017. Nella Valsat si dovrà dar conto, tra l'altro, della coerenza con il quadro di riferimento programmatico, particolarmente in riferimento alla Relazione di conformità urbanistica, di cui al punto 1.

Integrazione: La realizzazione dell'impianto non comporta variante urbanistica in quanto coerente con la pianificazione vigente (cfr. precedente punto 1.1).

Documenti di riferimento: FB_parere_Aree Protette RER_timbrato, RV-FV-ER-37-A15-00-Parere VInCa, RV-FV-ER-37-R12-00-Relazione VInCa.

iv. Richiesta n. 4

Richiesta: Dimostrare puntualmente la coerenza del progetto con i contenuti della DAL 152/2023.

Integrazione: Dall'analisi urbanistica si rileva come l'area oggetto dell'intervento proposto ricada nel territorio agricolo del Comune di Mesola, classificato dal PTPR della Regione Emilia – Romagna come “zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” (art. 17 del PTPR) e dal PTCP della Provincia di Ferrara come “zone di tutela dei corsi d'acqua” (art. 17 del PTCP).

L'area è, peraltro, caratterizzata dalla presenza di “dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica” (art. 20 del PTCP).

L'intervento proposto risulta compatibile sia con le previsioni urbanistiche sovracomunali che con quelle comunali (cfr. precedenti punti 1.1 e 1.2).

Per quanto riguarda, le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Mesola, occorre precisare che il PUG non introduce alcun divieto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'area in questione e comunque vedasi precedente punto 1.1.

L'art. 5.17 del PUG si limita infatti a consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici su tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto in ambito nazionale e regionale sulla localizzazione di tali impianti. Segnatamente, l'art. 5.17 prevede quanto segue:

[...]

Gli impianti fotovoltaici sono ammessi su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme sovraordinate richiamate l'Allegato III alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922, del 28.06.2017 “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale” e loro mm.ii.

Si richiamano in particolare, le seguenti norme di livello nazionale: Dlgs 199/2021 (art. 20); D.Lgs. 387/2003; DM 10/09/2010; D.Lgs. 28/2011;

In quanto compatibili con le norme di livello nazionale di devono considerare inoltre le seguenti disposizioni di livello regionale: DAL 28/2021 (il cui allegato A individua le aree poco o per nulla idonee alla localizzazione di impianti Fv); DGR 1514/2011; DGR 1441/2013; DGR 1458/2021 (impianti agrivoltaici a servizio di insediamenti agricoli ricavati in cave esaurite con sistemazione agraria finale); DGR 1500/2021 (impianti di produzione energetica fino a 20 KW, ricavati su discariche, cave dismesse, zone a destinazione produttiva tra cui gli impianti produttivi in territorio rurale, immobili a destinazione commerciale in territorio rurale).

[...]

Questa disposizione deve essere integrata con la normativa regionale sopravvenuta e in particolare con la DAL n. 125 del 23 maggio 2023, la quale è intervenuta modificando la DAL regionale n. 28/2010 in materia di individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Più precisamente, questi interventi normativi regionali, in attuazione delle Linee Guida Ministeriali, approvate con D.M. del 10 settembre 2010, e nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali per l'individuazione delle aree idonee (cfr. art. 20, co. 1 d.lgs. n. 199/2021), stabiliscono alcuni criteri localizzativi per gli impianti fotovoltaici, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale.

Invero, la stessa DAL n. 125/2023, in premessa, precisa che “i suddetti criteri localizzativi, così come quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa citate in premessa, **costituiscono una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno della localizzazione degli impianti fotovoltaici** delle diverse aree specificatamente individuate, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, anche per le aree dichiarate idonee per legge”.

Questi criteri, dunque, non stabiliscono alcuna limitazione assoluta all'installazione di impianti fotovoltaici, ma si limitano, come previsto dalla normativa nazionale, a segnalare un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione (cfr. paragrafo 17.1 D.M. 10 settembre 2010).

Tanto premesso, si rileva che, sulla base di quanto previsto dai sopracitati criteri localizzativi, così come modificati dalla recente DAL n. 125/2023, l'area in questione risulta idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L'area interessata dall'intervento, infatti, ricade nelle aree considerate come idonee ope legis dall'art. 20, co. 8, lett. c-ter) n. 1 del d.lgs. n. 199/2021, richiamato dall'Allegato I sub B) della DAL n. 28/2010.

Nello specifico, come già precisato, l'impianto fotovoltaico verrà realizzato nell'ambito di un'area classificata come agricola e situata in prossimità (i.e. nel raggio di 500 metri) di una zona a destinazione industriale ricadente nel limitrofo comune di Codigoro (vedasi classificazione comunale).

L'area, peraltro, non risulta interessata da coltivazioni certificate e neanche sono trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dimessa la coltivazione certificata (D.A.L. n. 125/2023).²

Va, altresì, segnalato che:

- l'impianto fotovoltaico, oggetto della presente proposta, è ricompreso in un'area agricola compresa nel buffer di 500 metri dall'azienda Ecotrasp S.r.l. localizzato nel comune di Codigoro.

Tale condizione è quindi riferibile **all'art. 20, co. 8, lett. c-ter) n. 2 del d.lgs. n. 199/2021.**

Con particolare riferimento all'azienda Ecotrasp S.r.l. (di seguito, l'“Azienda”) e, in modo specifico, all'edificio situato a 500 metri dall'area di impianto, si rileva che l'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia – Romagna (‘‘ARPAE’’) n. DET-AMB-2020-3755 dell'11 agosto 2020 (la ‘‘Determina Dirigenziale’’) qualifica espressamente l'edificio come un **impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**.

Nello specifico, si tratta di un impianto di stoccaggio dei fanghi il quale – secondo quanto previsto dal par. 5.1 della Linea Guida ‘‘Vigilanza sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura’’ dell'ARPA dell'Emilia-Romagna (in allegato) – consiste in ‘‘strutture adibite ad operazioni di messa in riserva dei fanghi aventi caratteristiche idonee per essere utilizzati in agricoltura’’.

Pertanto, l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appare riconducibile sia alla definizione di ‘‘impianto’’ di cui all'art. 268, comma 1 lett. l), del D.lgs. 152/2006, in quanto costituisce un sistema fisso ‘‘destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio’’ sia alla definizione di stabilimento di cui all'art. 268, comma 1, lett. h), del D.lgs. 152/2006 in quanto si tratta di ‘‘luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività’’.

- L'area in questione, pur essendo ricompresa nelle ‘‘Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua’’ di cui all'art. 17 del PTPR non può ritenersi ‘‘inidonea’’ ai sensi dell'Allegato I sub A) della citata DAL n. 28/2010, così come modificato dalla DAL n. 125/2023.

In effetti, tale Allegato, al punto A) n. 1.2bis **considera come non idonee solamente le ‘‘fasce di tutela fluviale di cui all'art. 17 del PTPR’’, ossia quelle aree che, ai sensi dell'art. 17, co. 1 lett. b) del PTPR, si estendono per una larghezza pari a 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria, e non, quindi, le zone di tutela intese in senso ampio.**

Tale interpretazione appare, peraltro, l'unica coerente con il dettato normativo nazionale, il quale esclude dalle ‘‘aree idonee’’ proprio quelle aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. art. 20, co. 8 lett. c – quater), che, nel caso di specie, corrisponde alla fascia di rispetto fluviale pari a 150 m prevista dall'art. 142, co. 1 lett. c) d.lgs. n. 42/2004.

A tal proposito, si ricorda, infine, che il paragrafo 17 dell'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 vieta di qualificare come non idonee fasce/zone di rispetto e/o di tutela che, come nel caso in esame, presentano un'estensione tale da costituire una preclusione, seppur superabile, all'istallazione di impianti fotovoltaici in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale di settore.

L'area interessata dall'intervento, nonostante sia ricompresa nella più ampia ‘‘zona di tutela’’ di cui all'art. 17 del PTPR, non ricade nella predetta fascia, essendo collocata ad una distanza superiore ai 150 metri lineari dal limitrofo corso d'acqua e, pertanto, non potrà essere considerata ‘‘non idonea’’.

Per completezza e in via del tutto cautelativa, si precisa, in ogni caso, che, anche qualora non venisse accolta tale interpretazione, la classificazione dell'ambito di intervento come ‘‘area non idonea’’ non comporterebbe alcuna preclusione alla realizzazione dell'impianto proposto. Come sopra specificato, infatti, la ‘‘non idoneità’’ di un'area non si configura quale fattore escludente alla realizzazione di un impianto, ma si tratta di una mera valutazione di primo livello, che dovrà essere approfondita in sede di istruttoria, tenuto conto delle accortezze che il proponente ha assunto allo scopo di garantire la totale integrità delle condizioni idrogeologiche del territorio.

² Integrazione del documento – vedasi punto n. 10 richiesta ARPAE prot. PG/2024/84129 del 08/05/2024.

Con riferimento al PTPR e al PTCP si ritiene che non introducono per l'area in oggetto alcun limite assoluto alla realizzazione di impianti fotovoltaici, **prevedendo esclusivamente talune accortezze sotto il profilo idraulico**, considerata la vicinanza dell'ambito di intervento al Po di Goro e al Canal Bianco.

Nello specifico, l'art. 17 del PTCP di Ferrara, con riferimento alle aree più prossime alle strutture arginali dei fiumi, **prevede la mera esclusione di interventi che “modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine”.**

Non risulta, pertanto, preclusa in via generale la realizzazione di interventi edilizi e, più precisamente, l'installazione di impianti fotovoltaici, **a patto che quest'ultimi non comportino rilevanti modifiche alle condizioni idrogeologiche dei suoli e/o comunque che non prevedano idonee misure a garanzie di tali condizioni.**

Nel caso di specie, tali requisiti risultano soddisfatti.

L'intervento in oggetto risulta compatibile con le caratteristiche idrogeologiche dell'area.

Visto quanto già riportato circa la compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica del territorio, si ritiene utile approfondire l'aspetto di **tutela idraulica** in riferimento all'art. 17 del PTCP di Ferrara, evidenziando che in sede attuativa saranno rispettate le disposizioni di cui agli artt. 17, 20 e 24 del PTCP.

Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17)

[...]

oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere:

- ***le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati;***

La realizzazione di quanto proposto non determina trasformazioni che possano pregiudicare la futura attuazione di interventi quandanche si rendessero necessari per garantire o migliorare la funzionalità idraulica della rete idrografica locale.

In primo luogo, viene mantenuta una fascia libera di significativa ampiezza dalla sponda dello scolo Garbina.

Le strutture e la recinzione vengono infatti posizionate ad una distanza minima di 50 m dall'argine del corso d'acqua, garantendo non solo la manutenzione e pulizia dell'ambito arginale, ma anche la disponibilità di spazi per operare lungo il corso d'acqua in occasione di operazioni anche complesse che si rendessero necessarie.

Trattasi comunque di opere di facile rimozione.

- ***per la laminazione delle piene;***

Il PGRA, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni II ciclo (2021-2027), le cui mappe di pericolosità e le mappe del rischio di alluvioni costituiscono integrazione al PAI del Delta del PO, classificano l'area di intervento per quanto riguarda il rischio idraulico come R1 - Rischio moderato o nullo, mentre relativamente alla pericolosità si evidenziano le seguenti classi:

- P1 – L (alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni – bassa probabilità di accadimento) per l'ambito territoriale RP (reticolo principale);
- P2 – M (alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità di accadimento) per l'ambito territoriale RSP (reticolo secondario di pianura).

Per le aree interessate da alluvioni rare del reticolo principale il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza per le popolazioni mediante la predisposizione prioritaria di programmi di previsione e prevenzione da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del Piano.

La tipologia di intervento si configura come una struttura discreta, ovvero discontinua e costituita da pali infissi nel terreno a sostegno dei pannelli fotovoltaici, senza occupazione volumetrica dello spazio.

Verranno installati in totale 1654 pali, con un interasse tra gli stessi di circa 6 m e diametro di 20 cm.

La superficie complessiva occupata dalla sezione dei pali è pari a circa 52 mq, che raffrontati all'area totale del lotto di intervento pari a 9.27 ha corrisponde allo 0.06% di superficie a terra occupata dall'intervento.

Con riferimento al corso d'acqua principale, appare evidente che tale ingombro di progetto possa ritenersi completamente trasparente e di nessun ostacolo al passaggio delle piene del fiume Po e capace quindi di garantire la laminazione delle stesse alla stregua di quanto già possibile allo stato dei luoghi.

Con riferimento all'attuale capacità di invaso e drenaggio delle acque meteoriche zenitali in caso di eventi di precipitazioni intense, al fine di non aumentare le condizioni di pericolosità dell'area è stata comunque valutata la compatibilità idraulica dell'intervento, secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara previste dalla Deliberazione n. 61/2009 così come descritto dettagliatamente nella relazione idraulica RV-FV-ER-37-R09.

Tale analisi ha portato alla realizzazione di un'area di laminazione completa delle opere di regolazione della portata allo scarico che permetteranno di non gravare sul reticolo consortile ricettore. L'area di laminazione verrà realizzata all'interno del lotto creando un lieve ribassamento del terreno di circa 20 cm con scarico dapprima nel fossato esistente privato che attraversa centralmente il lotto da nord a sud e più a valle nel collettore consortile, **senza compromettere né modificare la capacità attuale di laminazione naturale dell'area rispetto alle piene fluviali**. A tal riguardo si allega inoltre uno studio idraulico specifico per le piene del Po di Goro redatto dalla società Ipros, di cui si tratterà in seguito.

- ***per l'inserimento ambientale del fiume regimato***

Premettendo che l'intervento non coinvolge spazi prossimi o connessi a corsi d'acqua principali, ponendosi a distanza significativa dal corso del PO, si rileva come la proposta garantisce la valorizzazione anche ambientale delle aree connesse allo scolo Garbina, corpo idrico più prossimo.

La proposta in oggetto mantiene libera una fascia di 50 m dall'argine dello scolo, la quale potrà fungere come spazio connesso al corso d'acqua anche con potenzialità di carattere ambientale nel rispetto degli indirizzi contenuti nella pianificazione di livello sovraordinato e recepiti in quella comunale.

Questo spazio, a seguito della realizzazione dell'intervento non verrà più utilizzato a fini produttivi agricoli, pertanto verranno rimosse le attuali pressioni connesse all'attuale utilizzo dell'area. Verrà mantenuta una copertura vegetale, che si svilupperà quindi come elemento di sostegno alla naturalità del territorio, in connessione con il corpo idrico

- ***per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua***

L'intervento interessa spazi dove sono ben definiti i segni del territorio, sia in riferimento agli elementi fisici e infrastrutturali (scolo Garbina e SR 495) che per la presenza di una fitta rete di fossati e scoline.

La soluzione progettuale si sviluppa mantenendo l'attuale disegno e tessitura del sistema agricolo, non andando a frammentare o alterare la suddivisione gli appezzamenti agricoli in essere, in coerenza quindi sia con i corsi d'acqua principali sia con la rete minore.

La proposta in oggetto non comporta modifiche che coinvolgono in modo diretto lo scolo Garbina, ponendosi al contrario in coerenza con esso anche in termini di valorizzazione della potenzialità ambientale, come precedentemente descritto. Viene garantito il mantenimento del tracciato dello scolo nonché degli elementi e strutture ad esso connessi (sistema arginale), collocando le opere di progetto a significativa distanza dal corpo idrico.

Il disegno proposto per la collocazione degli impianti garantisce inoltre il mantenimento dell'attuale tessitura del sistema delle scoline, non viene quindi alterata nemmeno la lettura della trama dello spazio agricolo, in coerenza quindi con l'identità del territorio.

- ***sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli e indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine***

In riferimento al regime attuale della falda freatica, in pianura Padana e quindi nell'area di intervento è normale attendersi oscillazioni del livello della falda fra i periodi estivi/caldi e "siccitosi" e quelli invernali/freddi e piovosi.

Il regime delle precipitazioni atmosferiche ed il regime termico locale determina la più o meno veloce ricarica (per semplice infiltrazione diretta) o depressione (relativamente ai fenomeni evapo-traspirativi) della prima falda freatica locale.

Come riportato al capitolo 4.3 dello specifico studio geologico, al quale si rimanda per un approfondimento, è plausibile ipotizzare una risalita sino a profondità di -1,00 m circa dal p.c., ed un abbassamento sino a 4,00 m circa dal p.c.

L'intervento prevede l'infissione di pali a sostegno dei pannelli fotovoltaici nel terreno naturale, senza impermeabilizzazione effettiva dello stesso e senza modificazione del reticolo minore superficiale di drenaggio del lotto.

Questo garantirà l'apporto dei contributi pluviometrici per il mantenimento del regime delle falde freatiche esistenti.

In caso di fenomeni particolarmente intensi, l'intervento, inoltre, prevede la realizzazione di un bacino di laminazione per il rispetto del principio di invarianza idraulica, il quale sancisce la determinazione di volumi di compensazione dell'aggravio idraulico eventualmente indotto dall'intervento di progetto. Tale bacino è ribassato di soli 20 cm rispetto alla quota del piano campagna e non modifica le attuali condizioni di drenaggio superficiale del lotto che manterrà la stessa lieve inclinazione verso il fossato centrale e verso sud-est ed il medesimo scarico finale all'interno del Fosso Garbina, subito a monte del sifone al di sotto dello scolo Garbina.

In riferimento al reticolo secondario di bonifica, lo scolo Garbina, che delimita il confine sud-est del lotto, e il Fosso Garbina, che ne delimita il confine nord-est, sono i corpi idrici più prossimi e non saranno oggetto di alcuna modifica.

Lo scolo Garbina non presenta alcun legame idraulico con il lotto di intervento mentre il Fosso Garbina ne riceverà il deflusso superficiale delle acque, regimate più a monte con un manufatto di regolazione della portata per il principio di invarianza idraulica sopra esposto.

Tra il Fosso Garbina e le opere di progetto verrà garantita la necessaria fascia di rispetto dal ciglio del corso d'acqua, al fine di consentire al Consorzio di Bonifica di effettuare le verifiche di polizia idraulica e la corretta manutenzione del fossato, così come richiesto dall'ente stesso.

Tra lo scolo Garbina e le opere di progetto verrà garantita una fascia di rispetto di 50 m ai sensi dell'art 24 quater delle NT del PTCP, per la salvaguardia della rete ecologica secondaria e per la quale non sono previsti interventi che possano incidere negativamente sulle condizioni attuali.

La fascia sarà mantenuta allo stato naturale del terreno al fine di garantire la connessione naturale lungo il corso d'acqua e il mantenimento della rete ecologica secondaria (PTCP).

Lungo tale fascia di rispetto, non saranno pertanto realizzate opere di alcun genere e l'attuale assetto sarà mantenuto inalterato. Tale fascia garantisce un ulteriore filtro tra l'intervento e gli argini esistenti dello scolo Garbina a conferma di un'ulteriore garanzia circa la stabilità dei rilevati presenti che in alcun modo risulteranno interconnessi con le opere e le lavorazioni per la realizzazione dell'intervento di progetto.

L'intervento, infine, è posto ad una distanza di circa 5 km dagli argini del Fiume Po e di circa 650 m da quelli del PO di Goro. Data la notevole distanza, la realizzazione dell'intervento non comporterà alcun effetto sulle opere di difesa idraulica del reticolo principale e in particolare sulla stabilità delle fondazioni d'argine.

Infine è stata condotta anche un'ulteriore verifica sulla condizione di pericolosità idraulica del territorio indotta dalla presenza del Po di Goro.

L'allegato IP065_Mesola riporta un'indagine svolta dalla società Ipros di Padova utilizzando un modello matematico bidimensionale del tratto terminale del F. Po, che si estende dalla sezione di Pontelagoscuro (FE) alla foce e comprende tutti i rami del sistema deltizio. Le simulazioni sono state effettuate considerando un evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni e condizioni di alta marea eccezionale alla foce, che tengono conto anche del previsto innalzamento del livello del mare per effetto dei cambiamenti climatici.

In questo modo sono state valutate le quote idrometriche massime del fiume in corrispondenza dell'area in esame ed il relativo franco minimo rispetto alle sommità arginali per valutare l'eventuale pericolosità dell'area rispetto alla possibilità di tracimazione degli argini stessi.

Si riporta di seguito la sintesi dello studio.

“Con riferimento all'argine destro, che è quello di interesse per il presente studio, il franco idraulico minimo risulta pertanto di 1.30 m, e fa perciò ritenere che nel tratto in esame non vi sia rischio di sormonto dell'argine stesso.”

L'area oggetto di intervento, pertanto, risulta non essere soggetta ad alluvione per sormonto arginale dal fiume Po di Goro.

Tutto ciò considerato, si ribadisce, pertanto, la compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica del territorio. Il progetto, infatti, sulla base di quanto sopra esposto, risulta coerente e compatibile sia con le previsioni urbanistiche provinciali che regionali, sia con le previsioni urbanistiche comunali, le quali, in relazione agli impianti fotovoltaici, si limitano a richiamare la normativa nazionale e regionale in tema di localizzazione degli impianti.

v. Richiesta n. 5

Richiesta: Si richiede di inquadrare l'intervento ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi di deposito/autorizzazione, contestuale o non contestuale, oppure di inquadrare l'intervento come IPRIPI, allegando anche il MUR A1/D1.

Integrazione: Si inoltra la tavola RV-FV-ER-37-D14-01 Inquadramento sismico e l'allegato RV-FV-ER-37-A27-00 MUR A1 D1.

Si faccia riferimento all'allegato 1 "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" vigente ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008. Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito, di cui agli artt. 11 e 13 del Titolo IV ("Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico") della stessa legge.

Per i tracker si faccia riferimento alla seconda pagina presente nel documento RV-FV-ER-37-D14-01 Inquadramento sismico

2. RICHIESTA N. 2

Richiesta: Rispetto alla coerenza con il Dlgs 199/21 art. 20 comma 8 e alla DAL n. 125/2023, si chiede di relazionare in merito tenendo conto anche della nota del Comune di Codigoro che si allega.

Integrazione: Con riferimento alla coerenza con il Dlgs. 199/21 si veda il precedente punto 1.2. Con riferimento alla DAL n.125/2023 si veda il precedente punto 1.4.

3. ***RICHIESTA N. 3***

Richiesta: Si chiede di relazionare in merito alla compatibilità del progetto rispetto all'art. 17 del P.T.C.P. e del P.T.P.R, secondo il quale tale area è definita “zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” e pertanto considerata dalla DAL 125/2023, un’area non idonea alla realizzazione dell’intervento richiesto, come evidenziato anche nelle note della Provincia di Ferrara e del Comune di Mesola allegati.

Integrazione: Con riferimento alla compatibilità del progetto rispetto all’art.17 del P.T.C.P. e del P.T.P.R si ritiene di aver esposto esaurientemente al punto 1.4.

4. *CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA*

i. **Richiesta n.1**

Richiesta: È richiesta una sezione che riporti l'esatta distanza dell'impianto, dalla recinzione e dalle alberature del ciglio del fosso Garbina: Al riguardo si informa che, ai sensi dell'art 4. del vigente Regolamento Costituzionale in materia di concessioni. La realizzazione di opere fuori terra in fregio a linee costituzionali potrà essere autorizzata solo nel rispetto delle distanze minime di seguito riportate, riferite al ciglio per i canali in trincea o al piede esterno artigianale per quelli arginati-.

- Fabbricati – m. 10
- Recinzioni rimovibili (senza fondazione) – m. 6
- Recinzioni fisse (con fondazione):
 - Canali con larghezza di imbocco < a m. 10
 - Canali con larghezza di imbocco > a m. 10
- Alberature - m. 6

Integrazione: Si inoltra la tavola RV-FV-ER-37-D21-00 Sezione distanza tra fosso e impianto. Tutte le distanze indicate sono rispettate.

ii. **Richiesta n. 2**

Richiesta: In sostituzione della paratoia prevista nella parte terminale del sistema di laminazione, dovrà essere previsto un manufatto di invarianza di tipo fisso, ad esempio un pozzetto dotato di setto verticale con alla base un foro di diametro adeguato al fine di limitare lo scarico nella rete di bonifica- La soglia sfiorante del setto verticale dovrà essere impostata ad una quota tale da consentire l'accumulo dei volumi di invarianza richiesti.

Integrazione: Si inoltra la studio idraulico aggiornato con i file RV-FV-ER-37-D18-02 Planimetria acque meteoriche, profili e particolari, RV-FV-ER-37-D19-02 Particolari costruttivi acque meteoriche e RV-FV-ER-37-R09-02 Relazione idrologica e idraulica. La documentazione è stata aggiornata sostituendo la paratoia prevista con un manufatto fisso con setto dotato di luce tarata sul fondo e soglia sfiorante che garantisce l'accumulo del volume richiesto. Si veda paragrafo 7.4

5. *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA*

i. **Richiesta n. 1**

Richiesta: Dalla trasmissione della Soprintendenza Archeologica, essa esprime la propria determinazione in termini di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico delle opere in progetto, richiedendone la sottoposizione alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- Progettazione e realizzazione di sondaggi archeologici a trincea, spinti fino alla profondità massima di progetto, tali da costituire una adeguata campionatura dell'area di intervento;
- Gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista.

Integrazione: La proponente prima dell'inizio dei lavori effettuerà le attività archeologiche e produrrà una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito della Soprintendenza.

6. COMANDO PROVINCIALE VVFF DI FERRARA
i. Richiesta n. 1
Richiesta: A seguito della trasmissione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara si inoltra il modulo PIN 1 completo in tutte le sue parti.
Integrazione: Si inoltra il file completato (bonifico allegato) RV-FV-ER-37-A16-01-Modulo PIN 1.

7. ARPAE - APA CENTRO SSA UNITA' CEM

i. Richiesta n. 1

Richiesta: si richiede che la documentazione trasmessa sia riferita all'impianto in oggetto nella sua completezza, costituito sia dall'elettrodotto di connessione, il cui progetto definitivo deve risultare vidimato dall'ente gestore, che da quello interno all'area di impianto.

Deve essere data evidenza, anche su cartografia/ortofoto, che non ricadano recettori e comunque luoghi a permanenza di persone non inferiore alle 4 ore giornaliere, all'interno delle DPA (Distanze di Prima Approssimazione) di tutte le potenziali sorgenti emissive.

Inoltre, devono essere valutati eventuali effetti combinati - calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti - dati dall'interazione tra le opere in progetto ed altre potenziali sorgenti emissive esistenti e/o in progetto.

Visto quanto sopra evidenziato e la documentazione prodotta nell'ambito dell'istanza procedurale in oggetto, si richiede in particolare di rendere uniformi i contenuti dei vari documenti presentati (planimetrie e relazioni varie) in quanto in essi risultano diverse difformità e incongruenze soprattutto per quanto riguarda le cabine (trasformazione/consegna/utente) citate nei vari allegati ("Relazione di compatibilità elettromagnetica", "Relazione opere connessione", "PD Approvato", "Tracciato cavidotti interni e DPA").

Integrazione: Verificata la coerenza documentale.

Si precisa che le DPA da considerare sono le seguenti:

- DPA cabina cliente e cabina utente 2 m
- DPA 2 terne di cavidotti MT 0,6 + 0,6 m (Sezione più gravosa)
- DPA 8 terne di cavidotti BT 1,79 + 1,78 m (Sezione più gravosa)
- DPA trasformatori BT/MT (trafi) 3 m

Eventuali altri refusi non sono da considerarsi, si faccia riferimento a quanto ora specificato.

Si inoltrano i file aggiornati:

- RV-FV-ER-37-D15-01 Tracciato cavidotti interni e DPA
- RV-FV-ER-37-R10-01 Relazione di compatibilità elettromagnetica
- RV-FV-ER-37-A10-00 PD Approvato
- PD APPROVATO RENVUE 359923480 firmato (Si tratta del PD vidimato da E-Distribuzione)

8. RICHIESTA N.8

Richiesta: Presentare il bilancio in termini energetici e di risorse naturali dell’opera in progetto; in particolare, ai fini del bilancio energetico ed emissivo, in relazione alla produzione di energia elettrica stimata, specificare le emissioni annue evitate in termini di CO 2, SO X, NO X e determinare il minor consumo di energia primaria fossile.

Integrazione: Il bilancio richiesto è indicato nella relazione tecnico descrittiva al capitolo 5, pag.15. Si riporta un estratto rappresentativo delle emissioni annue evitate analizzante nel punto 5.4 della relazione tecnico descrittiva.

INQUINANTE	FATTORE EMISSIVO	ENERGIA PRODOTTA MEDIA	VITA IMPIANTO	EMISSIONI RISPARMIATE	
	[g/kWh]			T/a	T
CO2	444	10096440,4	30	4482,8195	134484,5861
NOx	0,6			6,0578642	181,7359271
SOx	0,59			5,9568998	178,706995
Polveri	0,12			1,2115728	36,34718542

9. RICHIESTA N. 9
Richiesta: Si chiede di relazionare in merito alle colture certificate di cui alla DGR 693/24 e al punto 2.2 della DAL 125/23 “...Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra”.
Integrazione: Si allega il modulo Dichiarazione conduttore Emilia-Romagna DGR-693-2024

10. RICHIESTA n. 10

Richiesta: Specificare se vi sono impatti cumulativi con altri impianti analoghi in un contorno significativo (almeno 1 km).

Integrazione: La presenza di situazioni congiunte che vanno a sommarsi deve essere considerata poiché possono amplificare impatti singolarmente poco significativi, ma che, se analizzati in modo congiunto con altri fattori, possono assumere rilevanza.

Nell'intorno dell'area di intervento risulta solo autorizzata la realizzazione di un impianto simile a quello in oggetto.

Le valutazioni condotte nello *Studio di Impatto Ambientale* hanno considerato le componenti e i fattori che possano determinare modifiche rispetto all'attuale stato ambientale.

Relativamente a queste sono state considerate le potenziali sommatorie e interazioni rispetto agli effetti potenzialmente connessi all'intervento limitrofo.

Tuttavia, data la marginalità e non significatività degli effetti prodotti e indotti dall'opera in oggetto, così come dall'intervento considerato, non emergono potenziali sinergie tali da acutizzare effetti o condizioni critiche.

Le analisi e le valutazioni condotte hanno rilevato in prima istanza come l'area in oggetto ed anche l'immediato intorno non siano caratterizzati da particolari significatività o fragilità di carattere fisico o ambientale.

Questo permette di dichiarare come il contesto in cui si opera possa meglio sostenere modifiche o alterazioni senza che siano compromesse le dinamiche ambientali locali e del contesto.

Le potenziali alterazioni più significative si avranno durante la fase di cantiere, con particolare riferimento al quadro emissivo e clima acustico. Tuttavia, tali condizioni avranno carattere transitorio e discontinuo, assumendo di fatto una significatività ridotta.

Per quanto riguarda l'assetto di progetto finale, è stato stimato come non vi saranno ricadute dirette o indirette di particolare entità. Le modifiche riguarderanno essenzialmente gli spazi direttamente coinvolti dall'intervento. Non si rilevano effetti sull'esterno, se non per quanto riguarda la componente percettiva e paesaggistica.

La proposta in oggetto prevede già opere che ne garantiscano la migliore conduzione e sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti idraulici.

In tal senso risulta marginale e pressoché nulla anche la significatività dei potenziali effetti negativi in fase di esercizio.

Si rilevano al contrario effetti positivi in relazione all'incremento dell'offerta di energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle pressioni antropiche connesse alla produzione energetica.

Va inoltre considerato come la proposta già preveda una futura dismissione degli impianti, con ripristino dello stato attuale, riducendo così gli effetti (nel lungo periodo) anche di alterazione connessi alla modifica dello stato dei luoghi.

Complessivamente si stima come i potenziali effetti negativi sull'ambiente connessi all'intervento abbiano una significatività nulla.

11. RICHIESTA n. 11

Richiesta: Per quanto riguarda le opere di connessione, in assenza di accordi bonari, si specifica che la dichiarazione di pubblica utilità per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (ai sensi del DPR 327/2001), anche solo per la localizzazione, costituisce variante agli strumenti urbanistici; si chiede di relazionare in merito, presentando la documentazione afferente in caso affermativo.

Integrazione: Si specifica che le opere di connessione coinvolgono solo particelle oggetto del contratto fra il soggetto privato e la società proponente.

L'opera di connessione non prevede la necessità di espropri.

Per un esatto inquadramento delle opere di connessione si faccia riferimento al documento RV-FV-ER-37-D05-00 Inquadramento catastale.

Di seguito si riporta anche un estratto del contratto tra il proponente e il soggetto privato con riferimento specifico della disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione.

[...]

Tale contratto prevederà anche la costituzione delle servitù di accesso funzionali alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico, oltre alle servitù inamovibili, di cabina elettrica, di elettrodotto e di accesso per il collegamento alla rete elettrica nazionale – Rif. Art.2

12. RICHIESTA N. 12

Richiesta: Specificare le potenziali interferenze con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000; in caso affermativo, presentare lo studio d'incidenza ambientale

Integrazione: si ritiene utile riportare quanto già in atti e prodotto da regione Emilia-Romagna – Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone montane (riferimento documentale RV-FV-ER-37-A15-00-Parere VInCa) allegare parere vinca di nuovo

'In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, acquisita agli atti di questo Settore ai prot. PG. nn. 1165843, 1165864, 1165880, 1165888, 1165902 e 1168318 del 23/11/2023, si comunica che, vista l'ubicazione del progetto proposto da OPR SUN 31 s.r.l., riguardante la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in comune di Mesola (FE), non si ritiene necessaria l'effettuazione della Valutazione di incidenza Ambientale.'

13. RICHIESTA N.13

Richiesta: Presentare un elaborato contenente le potenziali interferenze con le infrastrutture di servizi (es. rete gas, acqua, etc...)

Integrazione: Si inoltra l’elaborato RV-FV-ER-37-D23-00-Valutazione delle interferenze con i sottoservizi. Dall’elaborato proposto risulta che non ci sono interferenze con sottoservizi.

14. RICHIESTA n. 14
Richiesta: Presentare le eventuali interferenze o (anche tramite dichiarazione) i casi di esclusione da aree interessate da attività minerarie (di competenza UNMIG), vie aeree (ENAC/ENAV). – ENAC DA FARE LA RELAZIONE, UNMIG DICHIARAZIONE
Integrazione: Si inoltra il file RV-FV-ER-37-A29-00 Dichiarazione di non interferenza UNMIG e il file RV-FV-ER-37-A30-00 Dichiarazione di non interferenza ENAV ENAC

15. RICHIESTA n. 15

Richiesta: Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata polizza fideiussoria (di importo pari a quanto previsto nel piano di dismissione) a garanzia dell'esecuzione dei lavori di dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi; si chiedono chiarimenti in merito.

Integrazione: Prima dell'inizio dei lavori la società stipulerà una polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori di dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi.

16. RICHIESTA n. 16

Richiesta: I contratti preliminari per la compravendita dei terreni sui quali verrà realizzato l'impianto FTV dovranno essere perfezionati prima del rilascio dell'autorizzazione unica e quindi nell'ambito della presente procedura; si chiedono chiarimenti in merito.

Integrazione: Prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, nonché all'ottenimento del parere tecnico favorevole formale, si stipuleranno dei contratti notarili in modo da poter procedere con la delibera conclusiva del procedimento.

17. RICHIESTA n. 17

Richiesta: Presentare il programma per il perfezionamento degli eventuali accordi con il Comune di Mesola in merito alle compensazioni ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010.

Integrazione: Si inoltra la proposta del proponente in merito alle opere di compensazione previste. File di riferimento RV-FV-ER-37-A32-00-Opere di compensazione.

18. RICHIESTA n. 18

Richiesta: Presentare la validazione del contratto con e-distribuzione per le linee di connessione.

Integrazione: Si inoltrano i file

- RV-FV-ER-37-A13-00 Preventivo di connessione STMG
- RV-FV-ER-37-A31-00 Accettazione preventivo di connessione

Si precisa che con E-Distribuzione una volta accettato il preventivo di connessione si accettano i termini di legge imposti, ovvero la cessione dell'impianto di rete che viene definito da punto di consegna a punto di allaccio dell'impianto.

Una volta realizzata l'opera verrà ceduta a E-Distribuzione mediante atto.